

1230
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Prima Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 11/05/2018 Prot.: 0011230 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

S E D E



X LEGISLATURA

Oggetto: **Testo unificato dei progetti di legge n. 119, n. 168, n. 330, n. 334 e n. 341** relativo a: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale'".

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo unificato dei progetti di legge n. 119, n. 168, n. 330, n. 334 e n. 341 licenziato dalla Prima Commissione consiliare, a maggioranza, nella seduta del 9 maggio 2018.

Distinti saluti.

**SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
STAFF POLITICHE ISTITUZIONALI**
il responsabile
Gabriele Frolo

Il Presidente
Marino FINOZZI

Allegati:

- relazione;
- articolato;
- scheda di certificazione.

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

Testo di legge unificato relativo a:

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"”.

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria dei progetti di legge:

n. 119 di iniziativa dei consiglieri Moretti, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Fracasso, Guarda, Pigozzo, Ruzzante, Salemi, Sinigaglia, Zanoni e Zottis;

n. 168 di iniziativa del consigliere Dalla Libera;

n. 330 di iniziativa dei consiglieri Finozzi, Berlato, Finco, Giorgetti, Guadagnini e Rizzotto;

n. 334 di iniziativa dei consiglieri Barbisan R., Barbisan F., Boron, Ciambetti, Coletto, Finco, Gerolimetto, Gidoni, Montagnoli, Sandonà, Semenzato e Villanova;

n. 341 di iniziativa dei consiglieri Baldin, Azzalin, Berti, Brusco, Fracasso, Moretti, Pigozzo, Ruzzante, Salemi, Scarabel, Sinigaglia, Zanoni e Zottis.

licenziato il **09.05.2018** nella seduta n. **127**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 41	26	13	2
Maggioranza richiesta	n. 21			

Relatore in Aula: il consigliere Marino Finozzi

Correlatore in Aula: il consigliere Stefano Fracasso.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16
GENNAIO 2012, N. 5 “NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE”**

Relazione:

Relatore il consigliere Marino Finozzi

Il progetto di legge – esito dell'abbinamento di quattro proposte di modifica della legge regionale n. 5 del 2012, nonché di una proposta di interpretazione autentica di un articolo della legge medesima – afferisce alla disciplina elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Veneto.

Le modifiche introdotte sono ascrivibili in significativa parte a ragioni di carattere tecnico-giuridico, per conformare l'ordinamento regionale ad evoluzioni del quadro normativo statale in materia, nonché per adeguare formulazioni normative che hanno determinato, pur senza incidere sull'esito dei risultati elettorali in termini di contenzioso, problematiche interpretative a carico delle strutture chiamate ad assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Ci si riferisce in particolare, per la loro significatività, alle previsioni di cui alla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 399) che ha disposto come le operazioni di voto per consultazioni elettorali debbano svolgersi in un unico giorno (ricorrente nella giornata di domenica) anziché in due giornate.

Sempre in via tecnica di conformazione alla normativa statale sopravvenuta si segnala l'articolo 1 comma 400 della medesima legge che ha abrogato, per ragioni riconducibili al contenimento della spesa pubblica, l'apertura straordinaria degli uffici elettorali dei Comuni nei 20 giorni antecedenti alla presentazione delle liste elettorali.

Nel novero di tali modificazioni va iscritta anche la riduzione dei termini entro cui l'Ufficio centrale regionale deve decidere sui ricorsi contro le decisioni di non ammissione di liste e candidature: ciò al fine di assicurare, alla luce della nuova disciplina del contenzioso elettorale avanti al TAR, dettata dal codice del processo amministrativo, il coordinamento delle scadenze del procedimento elettorale con i termini per i ricorsi giurisdizionali previsti dalla normativa statale sul processo amministrativo.

Quanto sopra operando sia i coordinamenti tecnici conseguenti, sia le abrogazioni conseguenti.

Un ulteriore adeguamento, che invece inciderà in forme significative sulle stesse modalità di espressione del voto, ma che pure deve intendersi vincolato - atteso che il legislatore regionale ha optato per un sistema elettorale basato sull'espressione di preferenze - concerne la modifica introdotta con la legge n. 20/2016 alla legge n. 165/2004 recante i principi fondamentali in materia elettorale per il legislatore regionale: trattasi dell'introduzione della cosiddetta “doppia preferenza di genere”, di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima, a cui consegue la necessitata modifica della stessa scheda elettorale.

Vengono altresì proposte ulteriori modifiche, funzionali ad assicurare, pur nella ritenuta aderenza ai principi dettati dall'articolo 4, comma 1, lettera a)

della legge n. 165/2004 - ai sensi del quale "Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze" - condizioni funzionali al potenziamento della governabilità delle istituzioni regionali, incidendo direttamente sui meccanismi di assegnazione dei seggi consiliari, in particolare rivedendo in aumento la percentuale dei seggi attribuibili alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta; quanto sopra nel rispetto del dettato statutario dell'articolo 34 comma 2, ai sensi del quale "Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente" ma in linea con analoghe determinazioni ricavabili dal quadro normativo comparato delle legislazioni elettorali regionali.

Fra le modifiche introdotte, espressione di valutazioni e scelte, vanno altresì annoverate:

a) la revisione della disciplina delle incompatibilità poste dall'articolo 8 della legge regionale n. 5/2012: viene infatti rimossa l'incompatibilità della carica di Consigliere comunale con quella di Consigliere regionale, rivedendo con ciò un'impostazione che costituiva un unicum nel panorama delle regioni a statuto ordinario in ordine alle disposizioni in materia di incompatibilità;

b) un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste in esonero dagli adempimenti di raccolta delle firme, finalizzata ad evitare – anche sulla scorta della prima esperienza applicativa in occasione della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio e l'elezione del Presidente della Giunta della corrente legislatura – condizioni di estemporanea, strumentale proliferazione di gruppi consiliari;

c) una integrazione della disciplina sulle modalità di votazione, contemplando la ipotesi, in adesione al favor voti e nel rispetto del principio della univocità del voto, di espressione di voto soltanto in forma di preferenza per un candidato di una lista, ritenendo tale voto validamente espresso anche per la lista nella quale è candidato e per il candidato Presidente ad essa collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.

Viene infine operata, sulla scorta del contenzioso elettorale conseguente alle plurime interpretazioni succedutesi sul dettato del secondo periodo della lettera b) del comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 5 del 2012 e del meccanismo della attribuzione dei cosiddetti "seggi residui", una semplice esplicitazione di tale dettato, che valorizza il dato acquisito come da pronunce dei giudici amministrativi sui contenziosi determinatisi.

Completano l'articolato disposizioni di carattere tecnico, quale la clausola di neutralità finanziaria e la sostituzione del modello di scheda di votazione per la elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Il testo su cui quest'Assemblea si esprimerà oggi è, come si diceva, l'esito dell'abbinamento di cinque proposte di legge d'iniziativa consiliare, presentate alla Presidenza del Consiglio tra febbraio 2016 ed aprile 2018.

Proposte che sono state illustrate dai rispettivi firmatari in apposite sedute della Prima Commissione consiliare, referente per l'Aula sulle medesime.

Nella seduta n. 125 del 26 aprile 2018 la commissione ne ha deliberato l'abbinamento.

In quella successiva, del 2 maggio, ha proceduto ad analizzare ogni articolo delle cinque proposte, fruendo di apposite tavole comparative elaborate dagli uffici consiliari; assumendo quale testo base quello del pdl 330, sono stati approvati undici articoli, apportandovi in taluni casi delle modifiche, elaborate fruendo del proficuo dibattito alimentato dagli interventi delle forze politiche presenti; altri articoli sono stati accantonati per consentire necessari approfondimenti sul versante sia tecnico che politico.

Nella seduta n. 127 del 9 maggio, infine, la Prima Commissione consiliare ha analizzato gli articoli accantonati, discusso ulteriori modifiche e proceduto al votarli; ha inoltre riesaminato il testo nella sua interezza, approvandolo a maggioranza e sottoponendolo all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale e Forza Italia. Hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la componente politica "Liberi E Uguali" del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."

Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni."

Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

"i) sindaco, assessore comunale;"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

"1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3 ter dell'articolo 6, e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali."

Art. 5 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 4 è così sostituita:

"b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali."

La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento.”;

b) il comma 5 è soppresso;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.”;

d) l'ultimo periodo del comma 9 è così sostituito:

“Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una dichiarazione attestante la legittimazione all'uso del contrassegno del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell'ambito del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente di utilizzare nel contrassegno l'insieme dei contrassegni delle liste collegate.”.

Art. 6 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituito:

“3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.”.

Art. 7 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

“c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;”;

b) il comma 8 è così sostituito:

“8. L'Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.”.

Art. 8 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'alea del comma 1 è così sostituito:

“1. L'Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.”;

b) la lettera c) del comma 1 è così sostituita:

“c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;”;

c) dopo la lettera c) del comma 1, così come sostituita dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente:

“c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi dell’articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali interessati;”;

d) il comma 7 è così sostituito:

“7. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.”.

Art. 9 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è così sostituita:

“a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni dell’Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di cui all’articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;”.

Art. 10 - Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

1. All’articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

“2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.”;

b) il primo periodo del comma 5 è così sostituito:

“5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.”;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8 bis. Qualora l’elettore esprima il voto soltanto attraverso una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome, di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste.”.

2. Conseguentemente alle previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di scheda unica di votazione per l’elezione del

Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 11 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. All'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

"0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dei commi 8 e 8 bis dell'articolo 20;"

b) la lettera h) del comma 4 è così sostituita:

"h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero più vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti inferiore al 40 per cento dei voti validi. L'Ufficio verifica che detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra le altre coalizioni ammesse;"

c) il secondo periodo della lettera b) del comma 6 è così sostituito:

"L'assegnazione dei seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale regionale."

Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 è abrogato.

Art. 13 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	4
Art. 2 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	4
Art. 3 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	4
Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	4
Art. 5 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	4
Art. 6 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	5
Art. 7 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	5
Art. 8 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	5
Art. 9 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	6
Art. 10 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	6
Art. 11 - Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"	7
Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".....	7
Art. 13 - Clausola di invarianza finanziaria.....	7



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 330 RELATIVO A:

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16
GENNAIO 2012, N. 5 "NORME PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE"**

Allegato A (articolo 10, comma 2)

**Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del
Presidente della Giunta regionale**

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale e le linee destinate all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.

In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione del Veneto", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

ALLEGATO A

Esempio grafico parte esterna della scheda elettorale

<p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO</p> <p>----- (data della votazione)</p> <p>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</p> <p>----- denominazione della circoscrizione</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTINATORE</p> <p>-----</p> <p>Bollo della sezione</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Esempio grafico parte interna della scheda elettorale

Prima parte	seconda parte	terza parte	quarta parte
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLE CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <small>contrassegno del lista</small> </div> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <small>contrassegno candidato presidente</small> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLE CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <small>contrassegno del lista</small> </div> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <small>contrassegno candidato presidente</small> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLE CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <small>contrassegno del lista</small> </div> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLE CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLE CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <small>contrassegno del lista</small> </div> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <small>contrassegno candidato presidente</small> </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> </div>	<p style="text-align: center;">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLE CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <small>contrassegno del lista</small> </div> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>voto di preferenza</i></p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; line-height: 40px;"> <small>contrassegno candidato presidente</small> </div>